CAMERA DEI DEPUTATI N. 2291

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLLAVINI

Ulteriore differimento del termine di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la denuncia dei pozzi esistenti

Presentata il 24 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto-legge n. 507 del 1994, si è provveduto, tra l'altro, a differire al 30 giugno 1995, il termine per le denunce dei pozzi, che l'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, fissava al 5 agosto 1994 (cioè a dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento).

Tale denuncia interessa tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti.

Si osserva, al riguardo, che, a tutt'oggi, nonostante il differimento, sono ancora molti i soggetti interessati che non vi hanno provveduto, anche per i numerosi adempimenti richiesti.

Al fine di venire incontro ad un'esigenza da più parti avanzata – segnatamente ricordo il territorio della bassa pianura friulana ove numerosissimi si contano i pozzi privati ad uso agricolo e domestico – e senza con ciò recare pregiudizio alcuno alle esigenze della tutela ambientale e della salute pubblica, si propone di differire tale termine di ulteriori sei mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il termine per le denunce dei pozzi, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2291
Lire 500